

disposizione di legge, e voi vi convincerete che il professore straordinario, secondo la legge austriaca, è costituito in tale dipendenza dal potere esecutivo, da poter essere in forse tra il proprio interesse ed il proprio dovere. Se quindi la posizione del Ducati è affatto dipendente dalla volontà del potere esecutivo, è chiara, logica la conseguenza che è ineleggibile.

Un'altra osservazione deggio ancora fare a difesa della Commissione, relativamente a ciò che l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica diceva, cioè che noi non abbiamo una norma certa per poter dichiarare il nostro voto con piena cognizione di causa sopra questa quistione, e che nel dubbio la quistione dev'essere risolta a favore del Ducati.

Io seguirei volentieri l'avviso dell'onorevole ministro quando l'eleggibilità del Ducati non venisse a ferire la posizione di altri individui, ma quando la sua tesi viene a riescire gravosa ad altri nostri colleghi, permetterà l'onorevole ministro alla Commissione di non seguirlo in questa via, che a suo avviso si allontanerebbe dall'equità e dalla giustizia.

Un ultimo riflesso, ed ho finito.

L'articolo 8 della legge sull'istruzione pubblica, dichiara eleggibili i professori ordinari delle regie Università e degli altri pubblici istituti nei quali si conferiscono i supremi gradi accademici. Una volta dunque stabilito che il Ducati non è professore ordinario, ma bensì professore straordinario, non vi è più questione sulla sua ineleggibilità anche a fronte della legge elettorale.

Se però la Camera, per principii politici, per nobili istinti volesse venire in un avviso contrario, la Commissione sarà ben lieta che non si sia seguita scrupolosamente la stregua della legge e che si ammetta per sì lodevoli sentimenti nel Parlamento un egregio e distinto professore, che sarà l'incarnazione e la personificazione della generosa popolazione del Tirolo, per la quale spontaneo e fervido viene dal cuore il voto di vederla ben presto far parte della grande famiglia italiana.

La Commissione non potè obbliare l'aforismo legale *dura lex, sed lex*: la Camera rifletta e giudichi.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** La chiusura essendo già stata appoggiata io la pongo ai voti.

(La discussione è chiusa.)

Come ha inteso la Camera, due sono le proposte: una della Commissione perchè si dichiarì ineleggibile il professore Ducati; l'altra dell'onorevole Mellana, all'effetto che si dichiarì non solo eleggibile il Ducati, ma neppure soggetto al sorteggio.

Credo che si debba necessariamente procedere colla divisione; cosicchè, ponendosi ai voti la proposta della Commissione, venga a porsi contemporaneamente ai voti la prima parte della proposta Mellana.

Pongo dunque a partito la proposta della Commis-

sione la quale, come ha inteso la Camera, consiste nel dichiarare ineleggibile il professore Ducati.

*Una voce.* E la proposta Mellana?

**PRESIDENTE.** Lascino votare; la proposta Mellana è compresa.

(Dopo prova e controprova, la proposta della Commissione è adottata. Il professore Ducati è dichiarato ineleggibile, e il collegio di Adria è vacante.)

(Gli onorevoli Monzani ed Emiliani Giudici prestano giuramento.)

La Commissione propone in seguito che si dichiarì ineleggibile il professore Luigi D'Ancona.

**CANCELLIERI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Cancellieri.

**CANCELLIERI.** La Commissione nel proporre l'ineleggibilità del professore D'Ancona non avrà forse tenuto presenti alcune circostanze per le quali io credo che avrebbe dovuto pronunziarsi per la eleggibilità. (*Conversazioni in vari punti della Camera*)

**PRESIDENTE.** Prego i signori deputati di prendere il loro posto e di far silenzio.

**CANCELLIERI.** La Commissione riteneva l'ineleggibilità stabilendo come un punto di fatto, che l'istituto tecnico di Torino non sia quello stesso che oggi è rappresentato dall'istituto industriale e professionale; in altri termini ha ritenuto che sia un ente ben diverso dall'istituto professionale e industriale, annesso oggi al museo, quello che era altra volta l'istituto tecnico di Torino.

Ora, a dileguare cotale equivoco, è necessario fare presente alla Camera, e più precisamente alla Commissione, la quale sono certo che, se avesse attentamente esaminato la questione, avrebbe portato un avviso molto diverso, è necessario, ripeto, far presente quali sono le disposizioni legislative e governative che regolano la creazione dell'istituto professionale e industriale di Torino. Accenno precisamente i due decreti del 23 maggio 1865: in uno di essi è detto all'articolo 7: « È ammesso al museo l'istituto tecnico di Torino coll'insegnamento tecnico normale che vi sarà aggiunto. »

Nell'altro si dice: « L'istituto tecnico di Torino è riordinato ad istituto professionale ed industriale. »

Ora il professore D'Ancona era precisamente professore dell'istituto tecnico, e come tale è passato a divenire professore dell'istituto industriale e professionale.

La Commissione si è pronunziata per la ineleggibilità, ritenendo che nell'istituto tecnico e professionale non si conferiscono gradi accademici d'ordine superiore, e che perciò il professore D'Ancona non appartenerebbe ad alcuno degli istituti superiori, ne' quali si conferiscono supremi gradi accademici.

Ma dovea la Commissione fare attenzione alla circostanza che nella legge del 13 novembre 1859, arti-